DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 5

Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e gia' deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni. La durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, riguardante il personale avente i medesimi requisiti di cui al comma 1, e' prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Versione in vigore dal 6 giugno 1996, non più in vigore dal 5 agosto 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
Estremi	Decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-309-1996/art-5-proroga-di-rapporti-di-lavoro-a-tempo-determinato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it